



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 4 del Consiglio comunale

OGGETTO: Variante puntuale per opere pubbliche al P.R.G. del comune di Telve di Sopra - adozione preliminare ai sensi degli artt. 37-38-39- 48 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. ed ii..

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **quattro** del mese di **febbraio**, alle ore 20.05, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Consigliere Comunale
3. Borgogno Giulia - Consigliere Comunale
4. Trentin Sergio - Consigliere Comunale
5. Casagrande Eliana - Consigliere Comunale
6. Minati Marianna - Consigliere Comunale
7. Stroppa Nicola - Consigliere Comunale
8. Trentin Alessandro - Consigliere Comunale
9. Trentin Bruno - Consigliere Comunale
10. Trentin Fulvio - Consigliere Comunale
11. Trentin Gabriele - Consigliere Comunale
12. Voltolini Monica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Gonzo dott.ssa Nicole.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Trentin Andrea, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Minati Marianna e Trentin Gabriele.**

Si allontana dall'aula il Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.. Assume la Presidenza il Vicesindaco Trentin Andrea.

OGGETTO: Variante puntuale per opere pubbliche al P.R.G. del comune di Telve di Sopra - adozione preliminare ai sensi degli artt. 37-38-39- 48 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. ed ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera del consiglio comunale n° 03/2026 di data 04.02.2026 con la quale si annullava in autotutela, per mero errore materiale, il provvedimento consiliare n° 33 di data 20.11.2025, avente ad oggetto “Variante puntuale per opere pubbliche al P.R.G. del comune di Telve di Sopra - adozione preliminare ai sensi degli artt. 37-38-39- 48 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. ed ii..

Premesso che:

- il Comune di Telve di Sopra è dotato di un proprio PRG la cui ultima variante è stata adottata in via definitiva dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 22.01.2019, a sensi della L.p. 4 agosto 2015, n. 15 ss.mm. e approvata dalla G.P. di Trento con deliberazione n. 678 dd. 17.05.2019;
- è parte integrante del Piano Regolatore Generale, il Piano Generale per la Tutela degli Insediamenti Storici (PGTIS) anno 1999.

L'Amministrazione comunale ha inteso procedere alla redazione di alcune varianti puntuali al PRG con l'obiettivo di introdurre nuove previsioni di pubblico interesse ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 39, comma 2, della L.p. 15/2015 e quindi con la procedura di adozione semplificata prevista al comma 3 del medesimo articolo;

Dette varianti erano finalizzate a sopperire all'esigenza dell'Amm.ne Comunale di individuare idonei spazi da adibire a parcheggi, in un territorio che per sua conformazione presenta poche aree pianeggianti:

- la **Variante n.1** prevista in prossimità della scuola primaria, va incontro alla necessità di realizzare uno spazio per stallo dei pulmini del trasporto alunni,
- le **Varianti n. 2 e n. 3** site nella zona centrale del paese, prevedono nuovi parcheggi pubblici che possano rispondere alle esigenze della popolazione.

Al fine di predisporre la variante agli strumenti di programmazione con delibera della Giunta Comunale n° 107 del 31.12.2021 con la quale, per le ragioni ivi contenute, la Giunta comunale ha affidato all'arch. Vittorio Cerqueni con studio in Primiero S.M. di C. (TN) l'incarico per la redazione della variante puntuale al PRG.

Con delibera del consiglio comunale n° 20 del 09 giugno 2022 si adottava in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, e ss.mm. ed ii., la variante opere pubbliche 2022 al Piano Regolatore Generale assunta ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii., come redatta dall'Arch. Vittorio Cerqueni,

Con delibera del consiglio comunale n° 28 del 06 ottobre 2022 si adottava definitivamente, la variante puntuale per opere pubbliche (art. 39 c. 2 lett. b) della L.P. 15/2015) redatta dall'arch. Vittorio Cerqueni, in atti con prot. 3361 dd. 21.09.2022.

Richiamata:

- la comunicazione deposito PFTE per dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 prot. n° 2118/p dd 14/06/2024
- la comunicazione deposito PFTE per dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 prot. n° 2119/p dd 14/06/2024
- la comunicazione deposito PFTE per dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 prot. n° 2120/p dd 14/06/2024
- l'avviso di deposito all'albo comunale prot. n°2121 di data 14.06.2024 di avvio della procedura di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e di deposito PFTE

Il privato interessato impugnava l'atto e l'amministrazione risultava soccombente nella controversia. Dato atto che il TRGA eccepiva la mancata comunicazione della variante PRG, presupposto della procedura d'esproprio e la non espressa esplicitazione delle motivazioni della variante al PRG.

Poiché' permane il bisogno di:

- riorganizzare la viabilità nella zona centrale del paese
- dotare la scuola primaria di idonei e sufficienti parcheggi e di stallo pulmini a servizio dei bambini e delle bambine frequentanti la scuola
- garantire alle bambine e ai bambini la salita e la discesa dai mezzi di trasporto scolastico in piena sicurezza

E' quindi di tutta evidenza che l'amministrazione volendo perseguire questo obbiettivo intendeva procedere a nuova variante puntuale al PRG per opere pubbliche, volontà concretizzata nell'adozione della delibera giuntale n°55 di data 17.07.2025 con la quale si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti Pubblici", all'Arch. Vittorio Cerqueni con studio in Via Roma, 7/a – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) - p.i. 01353990227, dell'incarico tecnico per la redazione della variante puntuale al piano regolatore (PRG) per opera pubblica stallo pulmini scuola elementare nel Comune di Telve di Sopra a fronte del compenso pari ad **euro 3.000,00** oltre a Cassa Previdenziale 4% e IVA di Legge 22%, per complessivi euro 3.806,40 come da preventivo assunto al protocollo comunale in data 27.06.2025 al n. 2162.

Visto il progetto di Variante al P.R.G. presentato in data 20.11.2025 prot. n. 3865 composto dalla seguente documentazione:

- TAV.4 VARIANTE al P.R.G– Sistema insediativo - VARIANTE 2025 – scala 1:2000
- TAV.4 VARIANTE al P.R.G.–Sistema insediativo - RAFFRONTO – scala 1:2000
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RENDICONTAZIONE URBANISTICA
- VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Allegati:

- ALLEGATO n.1 (Ortofoto - estratti catastali – fotografie -schemi)
- VERIFICA USI CIVICI - dichiarazione
- NORME DI ATTUAZIONE - dichiarazione
- REPORT DI VALIDAZIONE (prova inserimento dd 13-11-2025)
- SHAPE (Validazione dd 20-09-2022)

che, materialmente allegata, forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Ribadite e fatte proprie le motivazioni sulle quali trova la fondamento la presente variante, come specificate in relazione e di seguito riportate:

Il paese di Telve di Sopra è stato caratterizzato da un'economia basata sull'agricoltura di montagna, è stato ricostruito dopo la prima guerra mondiale senza modificarne l'impianto urbanistico preesistente, quindi con viuzze strette a volte molto ripide prive di cortili e spazi che possano essere convertiti e utilizzati come parcheggio.

Infatti nel centro storico sono esistenti, lungo l'intera viabilità, numero 24 parcheggi oltre a pochi altri anfratti in cui l'utenza infila la propria auto in modo disordinato e parziale. Nella fascia esterna al centro storico in zone più o meno centrali, ma interna al centro abitato, l'edificazione degli anni sessanta-settanta presenta parte delle case con un posto auto esterno o magari un piccolo garage. Gli stessi sono quasi sempre insufficienti sia per la crescita e dimensioni delle auto ma soprattutto per il numero delle stesse nelle famiglie. Comunque nella fascia del centro abitato, esterna al centro storico, vi sono 40 posti auto compresi i 5 della scuola. Le due zone di recente espansione, che sono comunque di modestissime dimensioni, avendo ciascuna meno di 10 edifici unifamiliari, godono di una situazione migliore in quanto fra garage, piazzale interni e posti auto sulla viabilità pubblica, il problema parcheggi non è sentito. Fuori dal centro abitato, in zone periferiche, comunque nelle vicinanze del paese, vi sono ulteriori 22 posti auto scarsamente utilizzati dai residenti per la distanza dal centro storico. Complessivamente il paese è dotato di 64 posti auto pubblici nel centro abitato e altri 22 esterni. L'assoluta mancanza in paese di ogni servizio pubblico come, ambulatorio medici farmacia, uffici pubblici in generale, negozi di ogni tipo, asilo nido, scuola materna, scuole medie e di grado superiore, bar, ristoranti e altre attività artigianali (sono presenti solamente lo sportello del servizio anagrafe, stato civile, segreteria, un punto vendita generi alimentari, un negozio di parrucchiere, la scuola primaria) sommata alla scarsità delle corse del trasporto pubblico verso i centri maggiori come Telve e Borgo, richiede che ogni residenza si doti di una propria autovettura che gli garantisca la necessaria autonomia di spostamento. Se si considera che la popolazione residente è flottante sui 620 abitanti e che esclusi i minorenni (ad oggi 86) e pochi anziani privi di autovettura, complessivamente sono circa 200 unità, si può dedurre che le persone in possesso di auto che circolano in un paese sono circa 400, senza contare le doppie auto e camioncini e furgone che a fine giornata rientrano. Quindi la necessità di realizzare i parcheggi pubblici, assolutamente prioritaria, per evitare le soste selvagge che intralciano il transito, rendono pericoloso il movimento dei pedoni e durante la stagione invernale limitano o addirittura impediscono il passaggio di mezzi sgombra neve. I 25 posti auto esistenti in via San Giovanni Bosco sono appena sufficienti per gli utenti del municipio, per gli avventori del punto vendita di generi alimentari, per i residenti della stessa via. I 5 posti auto disponibili nelle immediate vicinanze dell'ufficio scolastico non sono sufficienti ad ospitare le auto del corpo docenti e delle inservienti che quindi sono costretti ad utilizzare, quando libero, il parcheggio di via San Giovanni Bosco. Un adeguato stallo pulmini per il carico e scarico dei bambini provenienti da Torcegno ed altre località sparse è indispensabile per garantire, primo di tutto la sicurezza dei bambini stessi e secondariamente per permettere il regolare transito verso la parte Ovest del paese e della località Fratte, entrambe prive di altro accesso, transito che risulta praticamente bloccato o molto difficoltoso e pericoloso all'uscita dei bambini da scuola e durante l'attesa dei pulmini.

Richiamati il comma 2 lett. b) dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. che include tra le varianti al PRG non sostanziali quelle relative ad opere pubbliche, così come il comma 3 del medesimo articolo che prescrive, per le varianti non sostanziali, l'applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste al comma 1 dell'art. 37 (c.d. pubblicità preliminare).

Visto il comma 3 dell'art. 37 relativo all'iter per la formazione del piano tra cui l'adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità (pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale).

Visto che comunque è di rilievo il comma 4 dell'art. 42 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. il quale prevede che le varianti non sostanziali non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo, rispettato anche la previsione per cui non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio.

Ritenuto che, in base ai sopracitati articoli 37, 39 e 42 della Legge Provinciale n. 15/2015 e ss.mm., gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., dovranno altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il piano urbanistico provinciale.

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 65 del CEL che, in materia di pianificazione urbanistica, prevede l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto, o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., in particolare gli artt. da 37 a 48.

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.,

- in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, resa dal responsabile del servizio Tecnico.
- In ordine alla regolarità contabile dell'atto, resa dal vice responsabile del servizio finanziario

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1) Di adottare in via preliminare, considerata la premessa sopra esposte quale parte integrante e sostanziali del presente atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39, 48 della L.P. 04.08.2015, n. 15, e ss.mm. ed ii., la variante opere pubbliche, al Piano Regolatore Generale assunta ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 39 e dell'art. 44 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii., come redatta dall'Arch. Vittorio Cerqueni, con studio in Primiero S.M. di C. (TN), composta dai seguenti elaborati:

- TAV.4 VARIANTE al P.R.G.– Sistema insediativo - VARIANTE 2025 – scala 1:2000
- TAV.4 VARIANTE al P.R.G.–Sistema insediativo - RAFFRONTO – scala 1:2000
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RENDICONTAZIONE URBANISTICA
- VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Allegati:

- ALLEGATO n.1 (Ortofoto - estratti catastali – fotografie -schemi)
- VERIFICA USI CIVICI - dichiarazione
- NORME DI ATTUAZIONE - dichiarazione
- REPORT DI VALIDAZIONE (prova inserimento dd 13-11-2025)
- SHAPE (Validazione dd 20-09-2022)

che, materialmente allegata, forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

2) di dare atto che la variante al Piano Regolatore Generale per opere pubbliche 2025, rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, lettera b) della Legge Provinciale 05.08.2015, n. 15 e ss.mm. e ii.;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 6/2005, che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico;

4) di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e ss.mm.;

5) di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. la prima adozione in via preliminare della variante al PRG per opere pubbliche 2025, in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazione sulla

variante al piano nel pubblico interesse;

6) di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e copia degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge provinciale. In caso contrario, ai sensi del comma 8 dell'art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'art. 37, comma 6, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito;

8) di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Trentin Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gonzo dott.ssa Nicole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).